



TRIBUNALE DI MONZA

III Sezione Civile

Nel procedimento RGE 1543/20110 ,

Il G.E., dott Silvia Giani

letti gli atti ed i documenti di causa,

sentite le parti nel contraddittorio;

premesso che:

- I medesimi beni, oggetto della presente procedura esecutiva pendente presso il tribunale di Monza e siti nel comune di Desio, sono stati precedentemente pignorati da altro creditore, con atto trascritto il 5 febbraio 2009, unitamente ad altri beni immobili, siti in comuni diversi;
- il primo pignoramento dei detti beni, eseguito il 30 gennaio 2009 e trascritto il 5 febbraio 2009, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano e ha dato luogo alla formazione di un fascicolo, pendente innanzi al T. Milano e rubricato al n RG 417/2009;
- Il pignoramento oggetto della presente procedura, eseguito in data 25 febbraio 2010 dall'ufficiale giudiziario di Monza, è posteriore rispetto a quello eseguito il 30 gennaio e trascritto il 5 febbraio 2009;
- In data 15 febbraio 2012, il debitore ha chiesto la trasmissione dell'atto di pignoramento eseguito il 25 febbraio 2010, e concernente i due beni siti nel comune di Desio, alla cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Milano agli effetti di cui all'art. 524 ultimo comma c.p.c., eccependo che la competenza ai fini dell'esecuzione immobiliare si è radicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 primo comma e 21 c.p.c., presso il tribunale di Milano, trattandosi di beni immobili situati in diverse località non appartenenti alla medesima circoscrizione giudiziaria. Ha inoltre dedotto che la vendita del bene al prezzo stimato dal CTU nominato nel procedimento

esecutivo pendente a Monza sarebbe stata pregiudizievole a causa del minore valore attribuito al bene.

- Con provvedimento dat 16/2/2012, il GE ha sospeso la vendita e fissato l'udienza per sentire le parti nel contraddittorio, disponendo che fosse data comunicazione anche al creditore che aveva trascritto il primo pignoramento.
- Il creditore precedente e i creditori intervenuti si sono opposti alla riunione della presente procedura a quella pendente davanti al Tribunale di Milano, eccependo la tardività dell'eccezione d'incompetenza sollevata dal debitore, da un lato e, dall'altra, la incompetenza del Tribunale di Milano, non essendo il luogo in cui è situato il bene pignorato.

Osservato che:

- La competenza per territorio in materia di procedimenti esecutivi è inderogabile (artt. 28 c.p.c.).
- La legge di riforma del 2009 ha, però, da un lato, unificato i termini per la proposizione da parte del convenuto dell'eccezione d'incompetenza per territorio, con riguardo anche a quella inderogabile, prevedendo che essa debba essere formulata nella comparsa di risposta tempestivamente sollevata (art. 38 primo comma c.p.c.) e, dall'altro, ne ha consentito il rilievo d'ufficio "non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c." (art. 38 terzo comma c.p.c.).
- Nel procedimento di cognizione il giudice conserva, dunque, la facoltà di rilevare l'eccezione d'incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., eventualmente su sollecitazione della parte decaduta dal formulare l'eccezione, fino all'udienza di trattazione.
- E' necessario però chiedersi se tale termine preclusivo possa operare anche per il procedimento esecutivo ove non vi è l'udienza di trattazione. Non sembra a questo giudice che l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. possa essere equiparata con quella di cui all'art. 569 c.p.c., propria del procedimento esecutivo e quindi, pur nella varietà delle differenti interpretazioni, appare preferibile ritenere non applicabile

al procedimento esecutivo una decadenza, che è espressamente prevista per il differente modello del procedimento di cognizione.

- L'eccezione d'incompetenza, da un lato, e l'eventuale rilievo da parte del Giudice della propria incompetenza, dall'altro, non sono tardivi, in mancanza della detta preclusione nel processo esecutivo.
- Il criterio per l'individuazione del Tribunale territorialmente competente per l'esecuzione forzata di beni immobili (ed anche mobili) è il luogo in cui i beni si trovano.
- Nel caso di specie i beni immobili pignorati si trovano a Desio e quindi nel circondario del Tribunale di Monza.
- Ciò visto, rimane da valutare se la competenza sia stata radicata correttamente a Milano (con conseguente incompetenza del tribunale di Monza) sulla base dell'ultima parte del primo comma dell'art. 26 c.p.c, che prevede che “ se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21 c.p.c.”
- Alla stregua del combinato disposto degli artt. 26 e 21 c.p.c. è pacifico che, abrogato il criterio dell'immobile soggetto al maggior tributo verso lo stato, che individuava un unico giudice come territorialmente competente, la competenza territoriale è attribuita, per l'ipotesi in cui il medesimo immobile ricada in diverse circoscrizioni, ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una delle porzioni del bene.
- Il dubbio nasce per i casi, come quello di specie, di più beni immobili, non funzionalmente collegati che si trovino in circoscrizioni giudiziarie diverse.
- L'art. 21, nel prevedere la competenza alternativa del luogo in cui si trova una parte del bene, si riferisce espressamente all'immobile “compreso in più circoscrizioni giudiziarie” e quindi non pare potersi estendere all'ipotesi di più beni immobili, non collegati, che si trovino in circoscrizioni diverse, ma piuttosto solo al caso

dell'immobile composto da più parti, situate in luoghi ricadenti in circoscrizioni giudiziarie diverse (cfr Cass n 4213/2007).

- Ciò visto in ordine alla competenza, non può essere accolta da parte di questo Tribunale l'istanza formulata dal debitore -cui si sono opposti i creditori presenti - di trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
- Deve però essere confermato il provvedimento di sospensione della presente procedura esecutiva, non potendo essere posto in vendita un bene in presenza della trascrizione di un pignoramento opponibile alla presente procedura. Ed invero: 1) sono state instaurate due procedure esecutive davanti ad uffici giudiziari diversi aventi per oggetto il pignoramento del medesimo bene; 2) il fascicolo formatosi a Milano ha per oggetto il pignoramento trascritto in data anteriore.
- Sarà dunque onere delle parti attivarsi per sollecitare, con riferimento ai beni situati in Desio, la declaratoria d'incompetenza dal GE T. Milano e/o rinunciare a una delle due procedure esecutive.

PQM

Rigettata ogni altra istanza, conferma il provvedimento di sospensione della detta procedura esecutiva.

Si comunichi.

Monza, 24 luglio 2012.

il G.E

Dott Silvia Giani